

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 febbraio 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

n. 79

Ordinanza emessa l'11 luglio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 febbraio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sui ricorsi proposti da Enel S.p.a. contro il comune di Villanovafranca

Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, comma 1, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1091/96 depositato il 3 luglio 1996, avverso accertamento n. 6 del 22 maggio 1996 contro comune di Villanovafranca da Enel società per azioni, sede di Cagliari piazza Deffenu, 1 residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, rappresentato da Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, in qualità di procuratore, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, sul ricorso n. 1092/96 depositato il 3 luglio 1996, avverso accertamento n. 5 del 22 maggio 1996 contro comune di Villanovafranca da Enel S.p.a. sede di Cagliari piazza Deffenu, 1 Cagliari residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, rappresentato da Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, in qualità di procuratore, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, sul ricorso n. 1036/97 depositato il 17 luglio 1997, avverso avv. accert. n. 1 - Tosap 97 contro comune di Villanovafranca da Enel società per azioni residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, sul ricorso n. 11/98 depositato il 7 gennaio 1998, avverso cart. pagamento n. 7800074 - Tosap 97 contro comune di Villanovafranca, avverso cart. pagamento n. 7800074 - Tosap 96 contro comune di Villanovafranca, da Enel S.p.a. residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso notificato il 20 giugno 1996 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 3 luglio successivo (n. 1091/96 r.g.r.), l'Enel Società per azioni — Compartimento di Cagliari ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio n. 6 del 22 maggio 1996, notificato il 3 giugno 1996, con cui il comune di Villanovafranca (in provincia di Cagliari) aveva accertato, a carico dell'Enel, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, relativa all'anno 1996, determinandola in L. 3.579.000, oltre la soprattassa di L. 715.800, con un residuo dovuto di L. 2.824.800, al netto dell'importo già versato dell'Enel di L. 1.470.000.

Ha dedotto, a sostegno del ricorso, che gli artt. 46 e 47, comma 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che determinavano i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla cui base il comune di Villanovafranca aveva accertato la tassa di cui si tratta, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 76 della Costituzione poiché la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4 — con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994 — aveva stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province dovesse avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il cinquanta per cento delle misure massime di tassa-

zione vigente, mentre invece le norme delegate non avevano rispettati i criteri e principi direttivi in quanto, con particolare riguardo alle occupazioni permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima della tassazione in modo identico per tutti i comuni e le provincie, senza tenere conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di servizi pubblici possono realizzare in una zona urbana densamente popolata, ovvero, viceversa, in comuni agricoli o montani con pochissime e modestissime utenze sparpagliate in un vastissimo territorio, non avevano diviso i comuni in classi e non avevano rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50% rispetto alle misure vigenti alla data del 31 dicembre 1993, posto che, con riguardo, ad esempio, al comune di Villanovafranca la tassa era aumentata per l'Enel di oltre sei volte rispetto a quella del 1993, senza che l'aumento potesse trovare giustificazione in nuove occupazioni realizzate nel 1994.

L'Enel ha inoltre eccepito la illegittimità del criterio di tassazione adottato dal comune di Villanovafranca con apposite deliberazioni del Consiglio comunale n. 1 in data 30 gennaio 1995 e n. 47 in data 30 giugno 1994 e della Giunta comunale n. 389 in data 19 settembre 1995 — con cui, in esecuzione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 507 del 1993, erano stati approvati rispettivamente il regolamento (con suddivisione del territorio comunale in due categorie e determinazione dell'importo della tariffa per le occupazioni relative a strade della seconda categoria nella misura dell'80% della tariffa relativa alle strade di prima categoria), l'elenco di classificazione delle aree pubbliche per l'applicazione della Tosap e la tariffa per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo nella misura di L. 367.500 per chilometro lineare — per violazione della legge delega del 23 aprile 1992 n. 421, nella parte in cui non è previsto un limite all'incremento delle tariffe rispetto a quelle pregresse, ed ha quindi chiesto comunque la disapplicazione del detto regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'accertamento ed annullamento dello stesso da parte della Commissione tributaria provinciale.

In via subordinata l'Enel ha poi chiesto la declaratoria di nullità dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella parte in cui il comune aveva provveduto a calcolare la lunghezza dei tratti di strada occupati con le linee elettriche considerando frazionatamente e separatamente le strade comunali in relazione alla loro denominazione toponomastica ed ogni singolo tratto di strada, sia pure di poche decine di metri, come autonomamente tassabile in base all'unità di misura della tassa pari al chilometro lineare, così pervenendo a conseguenze assurde ed inaccettabili ed in particolare all'assoggettamento alla tassa di un numero di chilometri di suolo pubblico fittiziamente calcolati in relazione a occupazioni di tratti stradali di pochi metri lineari.

Il comune di Villanovafranca, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, si è opposto alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale rilevando la infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Enel, posto che la legge delega, per la applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, e cioè proprio per le ipotesi disciplinate dagli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993, aveva previsto all'art. 4, lettera b), n. 2, l'introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa in questione, tenendo conto di parametri significativi, derogando, quindi, ai criteri stabiliti al punto n. 1 e poi recepiti negli artt. 42 e 43 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Proprio in applicazione della legge delega e nel rispetto dei suoi principi l'art. 47 avrebbe perciò dettato i criteri di tassazione per le ipotesi di occupazione indicate nell'art. 46 stabilendo, al primo comma, che il tributo deve essere determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata e prevedendo, al secondo comma, un criterio di determinazione della tassa in base ad importi minimi e massimi rappresentativi non già di tariffe bensì di misure di tassazione graduabili per categorie di strade, ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 42.

Nel merito il comune ha poi chiesto il rigetto del ricorso.

Con altro separato ricorso (n. 1092/96 r.g.r.) notificato in data 21 giugno 1996 e depositato in data 3 luglio 1996, l'Enel ha impugnato l'accertamento n. 5 del 22 maggio 1996, notificato in data 3 giugno 1996, con cui il comune di Villanovafranca aveva accertato la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche con condutture elettriche, relativa all'anno 1995, determinandola in L. 3.409.000, oltre la soprattassa di L. 681.800 ed interessi moratori di L. 572.712, con un residuo dovuto di L. 3.560.512, al netto dell'importo già versato dell'Enel di L. 1.103.000, prospettando deduzioni, eccezioni e conclusioni identiche a quelle relative all'impugnazione della Tosap per l'anno 1996.

